



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0002103 del 9 ottobre 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1220, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 590/DDA/LC)

Con istanza DDA/1220, pervenuta in data 6 ottobre 2017 (prot. n. DDA/0002089), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società BIM Distribuzione S.r.l., detentrica dei diritti di sfruttamento sull'opera oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://www.filmstreaming.blog>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, della seguente opera di carattere audiovisivo:

- *“Il senso di una fine”*
<omissis>

L'istante, dichiara, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito [filmstreaming.blog](https://www.filmstreaming.blog) è presumibilmente un alias di [filmstreaming.uno](https://www.filmstreaming.uno), già segnalato ad AGCOM da FAPAV con l'istanza DDA/1174 e di [filmstreaming.zone](https://www.filmstreaming.zone), già segnalato ad AGCOM da FAPAV con l'istanza DDA/1153, (...) Inoltre il sito risulta uguale nel layout grafico e nella struttura degli URL delle singole pagine.”*

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta accessibile, alla pagina *internet* sopra indicata, la riproduzione dell'opera audiovisiva sopra riportata e la stessa appare diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito <https://www.filmstreaming.blog>, risulta verosimilmente registrato dalla società Tucows Domains, indirizzo mail domainabuse@tucows.com, per conto della Contact Privacy Inc., specializzata nel fornire servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, l'indirizzo email individuato è filmstreaming.blog@contactprivacy.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Online S.A.S., con sede a Parigi, gli indirizzi di posta elettronica indicati sono root@radm.fr e abuse@online.net; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano esser localizzati a Parigi, Francia;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Inoltre, si rileva che *alias* dello stesso sito era già stato oggetto di precedente decisione di inibizione dell'accesso da parte dell'Autorità con delibere n. 178/17/CSP e n. 182/17/CSP e tale elemento, valutato unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1220 è stata presentata da un'associazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u) del *Regolamento*, giustifica l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/1220**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1220, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 24 ottobre 2017**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore